

Prot. 1839

Cagliari, 13.11.2015

PEC

**Al Responsabile del Settore  
Servizi al Territorio  
Ing. Giovanni Barracciu  
Al Responsabile del Procedimento  
P. Ch. Remo Ghiani  
Comune di Villasimius  
Piazza Gramsci, 10  
09049 Villasimius (CA)  
[ambiente.comunevillasimius@legalmail.it](mailto:ambiente.comunevillasimius@legalmail.it)**

**Oggetto: SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - ASSISTENZA AL RUP RELATIVI AI LAVORI DI: Interventi di riconversione ad impianto di compostaggio di qualità dell'impianto di trattamento rifiuti urbani in località Zimmioni - Villasimius.  
Scadenza 18/11/2015**

Questo Ordine è venuto a conoscenza che Codesta Amministrazione ha in corso le procedure di affidamento dei servizi professionali, con procedura negoziata, indicati in oggetto. A tal proposito si rileva quanto segue:

*La presente indagine di mercato ha per oggetto l'affidamento, con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, della direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza al RUP relativa ai lavori di: Interventi di riconversione ad impianto di compostaggio di qualità dell'impianto di trattamento rifiuti urbani in località Zimmioni – Villasimius.*

Si fa presente come non sia legittimo affidare ad un unico soggetto, qualsiasi sia la forma in cui esso si presenta (libero professionista, RTP, società di ingegneria etc.), l'incarico di Direttore dei lavori e Coordinatore abbinato al Supporto al RUP, così come descritto nell'oggetto.

Ai sensi dell'art. 10 comma 6 del D.P.R. 207/2010, *"Gli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente articolo non possono partecipare agli incarichi di progettazione ovvero ad appalti e concessioni di lavori pubblici nonché a subappalti e cottimi dei lavori pubblici con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato a questi ai sensi dell'articolo 90, comma 8, del codice"*. L'incarico pertanto NON può includere anche le funzioni di supporto al RUP per il semplice motivo che il supporto al RUP per sua stessa definizione coadiuva il RUP nelle sue funzioni di controllo rispetto al corretto svolgimento delle procedure, comprese le attività svolte dal professionista incaricato della D.L. e della Sicurezza. Risulta anche chiaro dalla definizione dei compiti riportati nelle tabelle Z del D.M.

143/2013. Solo per citare le funzioni di supporto al RUP nella fase di realizzazione degli interventi al parametro Qc.I.13 si legge *“Supporto al Rup: per la supervisione e coordinamento della D.L. e del C.S.E. (..)”*. Qualora tali figure, esterne all’amministrazione, ad esempio DL e supporto al RUP, coincidessero, ci si troverebbe nella paradossale situazione in cui controllore e controllato sono la stessa persona.

La giurisprudenza amministrativa, sul punto, ha del resto evidenziato che *“posto che il responsabile del procedimento è la figura sulla quale si concentrano le funzioni e le attribuzioni della p.a. committente, nell’ambito delle funzioni e dei compiti a lui attribuiti (secondo l’enumerazione operata dall’art. 8 del d.p.r. n. 554/1999) è compreso il potere di vigilare sulla direzione dei lavori, risultando il responsabile del procedimento sovraordinato agli organi di quest’ultima.*

*Consegue che nello svolgimento di queste funzioni, **l’attività del responsabile del procedimento si correla necessariamente a quella del direttore dei lavori, nel senso che l’esercizio dei poteri del primo postula il preventivo svolgimento delle attività e delle funzioni del secondo, donde la necessità dell’attribuzione di dette funzioni a soggetti distinti.** La distinzione risulta peraltro positivizzata dall’art. 119 del d.lgs. n. 163/2006, che rimette al futuro regolamento di attuazione l’individuazione delle tipologie e degli importi massimi, per i quali, in via di eccezione, le due figure possono coincidere e che attualmente sono limitate agli appalti di importo non superiore a 500.000 euro (art. 7, comma 4, d.p.r. n. 554/1999).*

*Tanto premesso, deve convenirsi sul dato – su cui si sostiene la deduzione del motivo – che a un medesimo soggetto non possa attribuirsi la contestuale veste di supporto al responsabile del procedimento e al direttore dei lavori, pena la rilevata commistione di funzioni foriera di un possibile conflitto di interessi, atteso – come rilevato in ricorso - che il soggetto chiamato a vigilare sulla direzione dei lavori si avvale per tale attività del medesimo soggetto di cui si avvale il direttore dei lavori per le attività sottoposte alla vigilanza del responsabile del procedimento. Le considerazioni che precedono non possono essere vinte dalle argomentazioni svolte ex adverso secondo cui il rilevato conflitto sarebbe escluso dal fatto che il precedente incarico affidato all’aggiudicataria risulti circoscritto e limitato ad attività di supporto al responsabile unico del procedimento, restando esclusa la possibilità di una sostituzione in toto di quest’ultimo.*

*Invero, **il fatto che le attività in questione siano di supporto, e quindi strutturalmente limitate, non esclude** - anche alla luce delle pertinenti e significative esemplificazioni svolte dal ricorrente – **che l’attribuzione a un medesimo soggetto delle attività di supporto negli ambiti di cui trattasi (responsabile unico del procedimento e direzione dei lavori) conduca a una commistione di funzioni e di compiti,** con possibile ricaduta sulla necessaria dialettica che deve intercorrere tra il soggetto vigilante e quello operativo” (TAR Lazio, Roma, sez. III, 30 novembre 2009, n. 12705).*

In attesa di un Vostro sollecito riscontro si coglie l’occasione per ricordare che questo Ordine, con lo scopo di ridurre il contenzioso tra Amministrazione e professionisti e rendere più efficiente il processo di programmazione, progettazione e realizzazione delle opere pubbliche, ha istituito, in collaborazione con la Federazione Regionale Ordine

Ingegneri, un gruppo di studio e di monitoraggio delle procedure di gara esteso a tutto il territorio regionale.

In tale ottica l'Ordine Ingegneri della Provincia di Cagliari è disponibile ad esaminare, preventivamente alla pubblicazione, i bandi per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, al fine di esprimere parere non vincolante.

La presente vale anche come informativa di cui all'Art. 243-bis del D.Lgs. n. 163/06.

Distinti saluti.

Il delegato del Presidente  
Denise Puddu

